



- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Attesa la necessità di procedere al compiuto e tempestivo invio dei suddetti atti;

Constatato il possesso da parte della società denominata A.S.D. Cral Sportivo Protodesign., con sede legale in via De Sanctis 24, Avellino (AV) cap 83100 C.F. e P. IVA 92122650648 dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 del medesimo decreto legislativo.

Preso atto della regolarità contributiva della società denominata A.S.D. Cral Sportivo Protodesign., con sede legale in via De Sanctis 24, Avellino (AV) cap 83100 C.F. e P. IVA 92122650648 come evinto all'atto della redazione del presente provvedimento mediante autocertificazione: risulta regolare ai fini del DURC in quanto non ha aperto nessuna posizione INPS o INAIL, non avendo in carico personale dipendente per il quale è obbligatorio il versamento dei contributi (agli atti dell'Ufficio);

Dato atto che l'affidamento de quo è identificato dal CODICE CIG B87CDEC0B6 attribuito dal sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

Visto l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista la L. 241/1990;

Visto il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom;

Visto il Bilancio dell'esercizio provvisorio in corso;


Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento, atteso che lo stesso ha natura meramente gestionale, il sottoscritto Direttore Generale

DETERMINA

- di dare atto che la premessa costituisce parte sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata e approvata;
- di procedere all'approvazione del Verbale di gara - procedura RDO tramite MEPA - numero RDO 5678377 e dei documenti trasmessi dalla Società A.S.D. Cral Sportivo Protodesign., con sede legale in via De Sanctis 24, Avellino (AV) cap 83100 C.F. e P. IVA 92122650648, quale parte integrante alla presente determinazione anche se non materialmente allegati relativo all'affidamento dei servizi di supporto tecnico della piscina comunale di Capaccio Paestum "Poseidone" - periodo da ottobre 2025 a giugno 2026 oggetto della suddetta procedura;
- di aggiudicare in via definitiva il descritto servizio alla società denominata Società A.S.D. Cral Sportivo Protodesign., con sede legale in via De Sanctis 24, Avellino (AV) cap 83100 C.F. e P. IVA 92122650648 la quale è risultata prima classificata ad aver praticato il prezzo più basso;
- di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato sull'esercizio finanziario di esigibilità 2025 l'importo di € 121.848,72 (compresa Iva);
- di dare atto che il suddetto affidamento si configura come "appalto escluso nei settori ordinari", ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera a) del D.LGS. 36/, come da Delibera ANAC n. 1345 del 21.12.2016;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
- di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di dare atto che, in ordine all'affidamento de quo, il sottoscritto Funzionario responsabile ha provveduto ad acquisire il CODICE CIG B87CDEC0B6 attribuito dal sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
- di dare atto che, in virtù della Convenzione tra il Comune e l'Azienda, la spesa impegnata per il servizio in oggetto, sarà rendicontata e richiesta all'Ufficio di competenza;
- che il servizio sarà effettuato sotto il controllo del responsabile tecnico geom. Gaetano Perillo, che provvederà a sottoscrivere la fattura per la conferma della regolare fornitura da parte della ditta, necessaria all'atto della liquidazione;
- di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

Il Direttore

Arch. Antonio Coviello



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 125 del 10/10/2025

Oggetto: determina di aggiudicazione e affidamento del servizio di supporto tecnico della piscina comunale di Capaccio Paestum "Poseidone" - periodo da ottobre 2025 a giugno 2026.

RDO aperta n. 5678377

CIG: B87CDEC0B6

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano - programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa - contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- con decreto sindacale prot. n. 35155 del 18/09/2025, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom l'Arch. Antonio Coviello;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto:

- che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;
- che il Direttore Generale Arch. Antonio Coviello nominato con decreto sindacale prot. n. 35155/2020 del 18/09/2025;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma 2017/2019 e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2017;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2017, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2019 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/02/2022 di approvazione del piano programma 2020/2024;
- la deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 38 del 08.05.2025 di adozione del Piano Programma Azienda Speciale Paistom 2025/2027.
- la deliberazione del Commissario Straordinario con funzione di Consiglio Comunale n. 46 del 14/05/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Rilevato che non ci sono al momento Convenzioni attive messe a disposizione da Consip S.p.A. che forniscono i servizi in argomento, che invece sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Constatato che, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), sono presenti aziende in grado di offrire il servizio richiesto, da poter selezionare ricorrendo allo strumento della R.D.O., nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Affidamento dei servizi di supporto tecnico della piscina comunale di Capaccio Paestum "Poseidone" - periodo da ottobre 2025 a giugno 2026.
- Importo del contratto: € 99.876,00 escluso IVA al 22%;



- **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **Modalità di scelta del contraente:** artt. 48, 49 e 50 del decreto legislativo D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Ritenuto di dovere procedere all'affidamento della fornitura in questione, secondo le modalità previste dagli artt. 48, 49 e 50 del decreto legislativo D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il codice identificativo di gara all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici tramite piattaforma MEPA;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visto l'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Considerato

- l'intera procedura è stata gestita tramite il sistema telematico MEPA, accessibile dal portale www.acquistinretepa.it;
- le imprese partecipanti sono state rese edotte circa le modalità di svolgimento della procedura, con la precisazione che gli sviluppi e gli esiti sarebbero stati resi noti esclusivamente tramite il portale;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
- la valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, è demandata ad un seggio di gara, anche monocratico, rappresentato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP);

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- art. 26 commi 3 e 3-bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006 e l'art. 1 commi 495 e 502 della Legge n. 208/2015, relativi agli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Appurato

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, trattandosi di approvvigionamento di servizi necessari, è necessario procedere all'acquisto "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Stabilito che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione



appaltante;

Precisato che trattandosi di affidamento di importo superiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 5 del medesimo dispone che per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Dato atto che, avvalendosi del portale www.acquistinretepa.it, veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti (procedura di acquisto n. 5678377) nei confronti di tutti gli operatori presenti sulla piattaforma Mepa e avendo ricevuto più di 5 offerte, si è ritenuto procedere ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 36/2023 con l'esclusione delle offerte anomale "Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa", con l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, all'operatore economico che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso.

Dato che ai sensi del DM del 28.09.2022, pubblicato in G.U. il 12 ottobre 2022, il MEF ha fornito indicazioni per individuare le gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi di pagamento di imposte e tasse che possono condurre la stazione appaltante a escludere un operatore economico. Il DM stabilisce che le violazioni fiscali "non" definitive rilevano come cause di esclusione dalle gare pubbliche solo se di ammontare almeno pari al 10% del valore dell'appalto (e comunque mai sotto i 35.000 euro) e solo se, decorsi i termini per il pagamento, l'atto di accertamento sia stato impugnato. Il Dm attua le previsioni contenute nell'art. 80, comma 4, quinto periodo del Codice dei contratti pubblici (per il quale un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali), definendo all'art. 2 l'ambito di applicazione, all'art. 3 la soglia di gravità, all'art. 4 cosa si intende per violazioni non definitivamente accertate.

Dato che

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 09 ottobre 2025 alle ore 12:00;
- entro il suddetto termine sono pervenute le seguenti n. 2 offerte:

Denominazione concorrente	Valore posto a base di gara	Valore complessivo offerta	Valore % offerto
A.S.D. Cral Sportivo Protodesign	€ 99.877,16	€ 99.876,00	0,0012%
ESPERIA S.R.L.	€ 99.877,16	€ 99.877,00	0,0002%

Visto il verbale di gara relativo alla procedura per l'affidamento del servizio;

Visto che l'operatore economico A.S.D. Cral Sportivo Protodesign., con sede legale in via De Sanctis 24, Avellino (AV) cap 83100 C.F. e P. IVA 92122650648, ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiudicazione in favore della società, A.S.D. Cral Sportivo Protodesign., con sede legale in via De Sanctis 24, Avellino (AV) cap 83100 C.F. e P. IVA 92122650648;

Ritenuto di affidare alla società denominata A.S.D. Cral Sportivo Protodesign., con sede legale in via De Sanctis 24, Avellino (AV) cap 83100 C.F. e P. IVA 92122650648 le attività in parola per un importo complessivo di € 99.876,00 escluso iva al 22%, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL), il quale, rubricato sotto il titolo "Determinazioni a contrattare e relative procedure", al comma 1 dispone:

"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;